

DELIBERAZIONE 30 SETTEMBRE 2025

430/2025/R/EEL

POSTICIPO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 325/2024/R/EEL E 40/2025/R/EEL, RELATIVE ALLA NUOVA DISCIPLINA DEL SETTLEMENT ELETTRICO E DELLE PERDITE DI RETE E PROROGA DELLA VIGENTE REGOLAZIONE IN MATERIA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1355^a riunione del 30 settembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, e, in particolare, l'articolo 1, comma 60 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con legge 24 aprile 2025, n. 60;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: d.P.C.M. 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento” approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS vigente);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 52/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 175/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 677/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2019, 119/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2019, 559/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 570/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 570/2021/R/eel);
- il Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2022-2025 (di seguito: Quadro strategico 2022-2025), approvato con la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2022, 320/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2022, 473/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 473/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 698/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 698/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 712/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 336/2023/R/eel (di seguito: di seguito deliberazione 336/2023/R/eel);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, recante Testo integrato del dispacciamento elettrico (di seguito: TIDE) nella revisione 4 approvata con deliberazione 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza” approvato con la deliberazione 4 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2023, 584/2023/R/eel (di seguito (deliberazione 584/2023/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT) e il relativo Allegato B recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 325/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 325/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2024, 535/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 535/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2025, 40/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 40/2025/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 377/2023/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 377/2023/R/eel), e le relative osservazioni ricevute;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 giugno 2025, 268/2025/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 268/2025/R/eel), e le relative osservazioni ricevute;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 giugno 2025, 269/2025/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 269/2025/R/eel), e le relative osservazioni ricevute;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 giugno 2025, 270/2025/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 270/2025/R/eel), e le relative osservazioni ricevute;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del d.P.C.M. 11 maggio 2004.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, nell’ambito dei poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico conferiti dalla legge 481/95, con il TIS e con il TIV ha disciplinato, tra l’altro, le modalità di determinazione delle partite fisiche ed economiche relative all’erogazione del servizio di dispacciamento (*settlement*), nonché la regolazione delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione;
- l’Autorità, nel delineare la suddetta disciplina del *settlement* e delle perdite sulle reti elettriche, ha tenuto conto degli elementi che, quando la disciplina è stata definita, caratterizzavano il sistema elettrico italiano:
 - un elevatissimo numero di punti non trattati orari (i punti di misura trattati orari erano un insieme residuale) per lo più rilevati manualmente e non da remoto, con la conseguenza di avere i dati di misura disponibili con cadenze anche più lunghe rispetto a quella mensile;

- l'esistenza di un soggetto pubblico con il compito di acquistare sui mercati l'energia elettrica prelevata dai clienti finali serviti in maggior tutela (l'Acquirente Unico S.p.A. – di seguito: AU);
- l'elevato quantitativo dei volumi di energia elettrica approvvigionati da AU in qualità di Utente del dispacciamento (di seguito: UdD), ora *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) dei clienti finali serviti in maggior tutela;
- conseguentemente l'Autorità ha elaborato una regolazione del *settlement* e delle perdite di rete che:
 - adotta un meccanismo di profilazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata non trattata oraria (*load profiling*) basato sul calcolo del Profilo Residuo di Area - PRA (differenza fra l'energia elettrica immessa in rete in ciascuna area di riferimento, trattata oraria o profilata oraria, maggiorata delle perdite standard, e dell'energia elettrica prelevata nella stessa area, trattata oraria, maggiorata delle perdite standard) al fine di poter gestire e valorizzare questa energia elettrica all'interno di mercati dell'energia elettrica orari e quart'orari;
 - prevede che l'approvvigionamento delle perdite di rete venga effettuato dai clienti finali, mediante i relativi UdD (ora BRP), attraverso la maggiorazione dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo tramite appositi fattori di perdita standard (riportati nella Tabella 4 del TIS);
 - assegna ad AU il ruolo di utente residuale del sistema elettrico, cioè di approvvigionatore delle partite di energia elettrica residuali, funzionali a chiudere il bilancio di energia elettrica di ciascuna area di riferimento, ricomprese nel PRA (in quanto trascurabili rispetto al totale di energia elettrica approvvigionata per la maggior tutela), ivi incluso il differenziale fra le perdite di rete standard e le perdite effettive registrate sulle reti di distribuzione;
 - prevede, nel TIV, specifici meccanismi di perequazione (meccanismo di perequazione degli usi propri della trasmissione e della distribuzione e delle perdite di rete) finalizzati, tra l'altro, a riallocare i costi di approvvigionamento dell'energia elettrica residuale, non strettamente di pertinenza del servizio di maggior tutela, a tutti i clienti finali;
- il suddetto quadro regolatorio, nel corso degli ultimi anni, ha iniziato a manifestare diverse criticità in quanto la forte riduzione della quota di energia elettrica non trattata oraria registratasi negli ultimi anni, per effetto della raggiunta fase di piena maturità dei piani di installazione dei misuratori 2G, ha fatto sì che alcune approssimazioni e semplificazioni insite nel meccanismo del *load profiling* generassero degli effetti distorsivi non più trascurabili, rendendo necessari interventi correttivi dell'Autorità (si vedano al riguardo le deliberazioni 570/2021/R/eel, 473/2022/R/eel, 698/2022/R/eel e 535/2024/R/eel);
- il percorso di superamento graduale della tutela di prezzo, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 73/07 per i clienti finali domestici e le piccole imprese, che ha comportato, ai sensi della legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22), dapprima l'esclusione dal servizio di maggior tutela delle piccole imprese (gennaio 2021), poi delle microimprese (aprile 2023) ed infine dei clienti finali

domestici non vulnerabili (luglio 2024), ha ridotto notevolmente i volumi approvvigionati da AU e, conseguentemente, ha reso sempre meno sostenibile il ruolo dell’AU quale soggetto residuale del sistema elettrico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, nell’ambito dell’obiettivo del Quadro Strategico 2022-2025 “OS.21 Sviluppare mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica”, con riferimento alla Linea di intervento 21.e, ha previsto un percorso di adeguamento e riforma della regolazione del *settlement* per tenere conto delle suddette innovazioni intercorse negli anni e, conseguentemente, con la deliberazione 336/2023/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato proprio all’adozione dei provvedimenti necessari per riformare la disciplina del *settlement* elettrico e delle perdite di rete al fine di consentire:
 - a) una transizione ordinata e coerente verso un modello che, superando il meccanismo di *load profiling* vigente, sia fondato sulla disponibilità prevalente dei dati orari di misura dell’energia elettrica immessa e prelevata e sull’utilizzo dei dati di misura relativi al periodo di competenza, minimizzando i costi e i rischi complessivi per il sistema e che permetta di superare il ruolo dell’AU quale operatore residuale del sistema elettrico;
 - b) un’evoluzione della disciplina del trattamento delle perdite di rete verso un modello più aderente alle reali performance delle singole imprese distributrici mediante la ridefinizione delle modalità per il loro approvvigionamento e dei meccanismi perequativi funzionali anche a favorire comportamenti efficienti delle imprese distributrici finalizzati a ridurre le perdite di rete di natura tecnica e commerciale;
- nell’ambito del sopra richiamato procedimento, successivamente alla pubblicazione del primo documento per la consultazione 377/2023/R/eel, l’Autorità, con la deliberazione 325/2024/R/eel, ha dato attuazione a quanto richiamato nella precedente lettera a), definendo gli elementi essenziali della nuova disciplina del *settlement* e indicando nell’1 gennaio 2026 la sua data di prima applicazione; in particolare si è stabilito che:
 - le sessioni in cui si sviluppa il *settlement* (mensili, semestrali e annuali) utilizzino sempre tutti i dati di misura effettivi disponibili rilevati al quarto d’ora o eventualmente profilati quart’orari e che solo in assenza di un dato rilevato si utilizzi un dato stimato con l’effetto conseguente del venir meno dell’utilizzo dei dati storici relativi ad un periodo pregresso e della necessità di sessioni di conguaglio annuale e tardivo di *load profiling* e per l’illuminazione pubblica (IP);
 - siano gestiti nell’ambito delle già menzionate sessioni di *settlement* anche i dati di misura relativi all’energia elettrica scambiata nei punti di interconnessione tra le reti dei diversi gestori di rete al fine di calcolare per ciascun gestore di rete (Terna S.p.A. – di seguito anche: Terna, imprese distributrici e gestori di sistemi di distribuzione chiusi) e per ciascuna zona di mercato:

- i. l'energia elettrica immessa nella propria rete e prelevata da essa;
- ii. e, conseguentemente, l'energia elettrica residuale (ER), pari alla differenza in una determinata zona di mercato fra l'energia elettrica immessa e prelevata da una ben determinata rete, sia essa una rete di distribuzione, un sistema di distribuzione chiuso (SDC) o la rete di trasmissione nazionale (RTN);
- tutti i dati di misura funzionali al *settlement* elettrico siano incrementati del valore delle sole perdite tecniche mediante l'utilizzo dei fattori percentuali di cui alla Tabella 9 del TIV in luogo di quelli della Tabella 4 del TIS vigente;
- siano allocate a ciascun gestore di rete le partite residuali di energia elettrica relative alla propria rete (che includono le perdite commerciali e la differenza tra le perdite tecniche effettive e le perdite tecniche standard); e che tale ER sia approvvigionata sul libero mercato ed esonerata dall'applicazione delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema;
- tutti i punti di prelievo per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione misurati ovvero misurabili siano censiti nel Sistema Informativo Integrato (di seguito anche: SII); e che l'energia elettrica prelevata dai suddetti punti sia approvvigionata sul libero mercato ed esonerata dall'applicazione delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema;
- nell'ultimo trimestre del 2025 sia effettuata una fase di test con prove in bianco finalizzate ad accertare la piena affidabilità delle modifiche introdotte nel SII e sui sistemi di Terna funzionali a determinare la ER per singolo gestore di rete e zona di mercato;
- conseguentemente, l'Autorità, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement* e della definizione della nuova disciplina delle perdite di rete ad essa associata (vedasi la precedente lettera b)), con le deliberazioni 584/2023/R/eel e 535/2024/R/eel, ha, tra l'altro, confermato per il 2024 e il 2025 le previsioni regolatorie vigenti nel 2023 in materia di perdite di rete. In particolare, ha:
 - confermato il quadro generale in tema di perequazione delle perdite di rete previsto dal TIV;
 - esteso all'intero quadriennio 2022-2025 gli interventi funzionali a mitigare il rischio prezzo in capo all'impresa distributrice previsti ai sensi dei commi 29.2 e 29.3 del TIV, nonché l'applicazione del meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" di cui all'articolo 31 del TIV;
 - confermato anche per il 2024 e il 2025 i fattori percentuali per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 10 del TIV applicati per il 2023 nell'ambito della perequazione delle perdite;
- l'Autorità, con la deliberazione 40/2025/R/eel, ha approvato prime disposizioni per il Gestore del SII funzionali all'implementazione della deliberazione 325/2024/R/eel in tema di popolamento e aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (RCU) con riferimento agli usi propri della distribuzione e della trasmissione e ai punti di

interconnessione, nonché ai flussi informativi per la messa a disposizione dei relativi dati di misura, disponendo che le disposizioni di cui al suddetto provvedimento vengano applicate da parte di tutti i soggetti coinvolti in tempo utile per consentire lo svolgimento delle attività previste dalla deliberazione 325/2024/R/eel e comunque non oltre il 1 ottobre 2025;

- l'Autorità, con i documenti per la consultazione 268/2025/R/eel, 269/2025/R/eel e 270/2025/R/eel, ha formulato i propri orientamenti finali a completamento del disegno regolatorio in materia di riforma della disciplina del *settlement* elettrico e delle perdite di rete, dando piena attuazione anche a quanto previsto alla precedente lettera b). In particolare, l'Autorità:
 - con il documento per la consultazione 268/2025/R/eel, ha illustrato i propri orientamenti finali in materia di:
 - i. modalità di applicazione, all'energia elettrica immessa in rete nei punti di connessione, dei fattori percentuali standard per le perdite tecniche di cui alla Tabella 9 del TIV;
 - ii. completamento del quadro delle disposizioni in tema di approvvigionamento e gestione a mercato dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione e dell'ER da parte dei gestori di rete e definizione, per i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi, delle nuove modalità di copertura dei relativi costi in sostituzione degli attuali meccanismi di perequazione di cui agli articoli 28 e 29 del TIV e del meccanismo di riconoscimento delle perdite di rete imputabili a prelievi fraudolenti non recuperabili di cui all'articolo 31 del TIV;
 - con i documenti per la consultazione 269/2025/R/eel e 270/2025/R/eel ha consultato rispettivamente gli schemi di articolato del nuovo Testo Integrato della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento elettrico o (di seguito: nuovo TIS) e del nuovo Testo Integrato delle Misure Elettriche (di seguito: nuovo TIME), recependo le innovazioni introdotte con la deliberazione 325/2024/R/eel sopra richiamate e prevedendo che essi entrino in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2026.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito delle osservazioni pervenute in risposta ai documenti per la consultazione 268/2025/R/eel, 269/2025/R/eel e 270/2025/R/eel la maggior parte degli *stakeholder*, oltre a condividere la proposta di rivedere la disciplina del *settlement* e delle perdite di rete alla luce degli sviluppi legislativi e regolatori nel frattempo intercorsi, ha chiesto che l'entrata in vigore della suddetta disciplina sia posticipata a non prima dell'1 gennaio 2027 poiché l'evoluzione regolatoria richiede la necessità di rivedere gli algoritmi e le modalità con cui attualmente vengono effettuati i bilanci di energia elettrica e le riconciliazioni delle partite economiche sottostanti, oltre che di adeguare diversi sistemi e processi. Al riguardo i suddetti operatori evidenziano in particolare che:

- il percorso previsto dalla deliberazione 325/2024/R/eel, seppur già avviato, necessiti ancora di diversi sviluppi informatici in relazione a un variegato set di applicativi oltre che di un congruo periodo in cui gli operatori possano recepire e implementare con la dovuta consapevolezza ed efficacia le innovazioni regolatorie introdotte;
- sia necessario chiarire, anche mediante l'attivazione di opportuni *focus group*, le modalità attraverso cui potranno essere gestite nel SII, ai fini della corretta contabilizzazione degli scambi di energia elettrica fra gestori di rete e del calcolo della relativa ER, alcune particolari casistiche inerenti alle interconnessioni tra gestori di rete. Molti punti di interconnessione, infatti, sono caratterizzati dalla presenza di situazioni impiantistiche "particolari" che ad oggi sono gestite anche per il tramite di prassi stratificatesi nel tempo e difficilmente riconducibili a categorie *standard* e che richiedono di definire modalità univoche per la loro trattazione ai fini del censimento nel SII e della messa a disposizione e gestione dei relativi flussi di energia elettrica per una corretta determinazione dei bilanci di energia elettrica per ambito e per attività di aggregazione;
- sia prevista una fase di test/prove in bianco sufficientemente lunga per testare adeguatamente i nuovi processi e che la stessa venga effettuata in modo da rappresentare il processo come sarà a regime, prevedendo lo scambio tra le parti interessate di tutti gli *input* e *output* previsti, così come saranno nella loro forma definitiva;
- l'acquisto a mercato dell'energia elettrica per gli usi propri della distribuzione e dell'ER, per le imprese distributrici di maggiori dimensioni, comporti la necessità di effettuare una gara pubblica per individuare il venditore a cui affidare il suddetto compito e che le tempistiche di tali gare, non permetterebbero di traguardare in ogni caso la data dell'1 gennaio 2026;
- l'eventuale periodo di proroga dall'1 gennaio 2026 alla nuova data di entrata in vigore della disciplina del *settlement* di cui alla deliberazione 325/2024/R/eel sia gestito in continuità con il passato in quanto, alla luce degli interventi che l'Autorità ha effettuato in materia di *load profiling* nel 2023 e nel 2024, l'attuale disciplina del *settlement* non dovrebbe determinare rilevanti squilibri finanziari in capo agli esercenti la maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere le osservazioni emerse dalla fase di consultazione, rinviando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni all'1 gennaio 2027 e conseguentemente:
 - adeguare in tal senso le previsioni delle deliberazioni 325/2024/R/eel e 40/2025/R/eel prevedendo che il Gestore del SII effettui una congrua fase di test con prove in bianco finalizzate ad accertare la piena affidabilità delle modifiche introdotte nel SII ai fini del calcolo della ER;
 - confermare per l'anno 2026 il quadro generale in tema di perdite di rete e i relativi meccanismi di perequazione previsti dal TIV vigente ivi inclusa l'attuale Tabella 4 del TIS e i fattori percentuali di perdita già applicati a fini perequativi

per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 10 del TIV (0,90% nella zona Nord, 1,72% nella zona Centro e 4,87% nella zona Sud), modificando l'articolo 29 del TIV e la relativa tabella 10;

- rinviare ad un successivo provvedimento le modalità di estensione al periodo successivo al 2025 del meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” di cui all'articolo 31 del TIV, al fine di raccordare la predetta disciplina con quanto l'Autorità stabilirà, nell'ambito della nuova disciplina del *settlement* e delle perdite di rete, in tema di approvvigionamento e gestione a mercato dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione e dell'ER da parte dei gestori di rete e di definizione, per i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi, delle nuove modalità di copertura dei relativi costi in sostituzione degli attuali meccanismi;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità di identificare, mediante propria determinazione, le situazioni impiantistiche “particolari” (afferenti a punti di connessione o di interconnessione) che hanno effetti nella determinazione e contabilizzazione degli scambi di energia elettrica fra gestori di rete e del calcolo della relativa ER al fine di consentire una corretta implementazione nel SII di tali fattispecie; e che, allo scopo, siano sentiti (ad esempio, tramite uno specifico gruppo di lavoro) i soggetti a vario titolo coinvolti

DELIBERA

1. la deliberazione 325/2024/R/eel è modificata nei seguenti punti:
 - a) al punto 5., le parole “1 gennaio 2026” e “31 dicembre 2025” sono rispettivamente sostituite con le seguenti: “1 gennaio 2027” e “31 dicembre 2026”;
 - b) al punto 6., le parole “che nell'ultimo trimestre del 2025 sia effettuata una” siano sostituite con le seguenti: “una congrua”;
2. al punto 9. della deliberazione 40/2025/R/eel le parole “e comunque non oltre il 1 ottobre 2025” sono cancellate;
3. il TIV è modificato nei seguenti punti:
 - a) all'articolo 29, le parole “quadriennio 2022-2025” sono sostituite dalle parole “quinquennio 2022-2026”;
 - b) nella tabella 10, il periodo “2023-2025” è sostituito con il periodo “2023-2026”;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità di identificare, mediante propria determinazione, le situazioni impiantistiche “particolari” (afferenti a punti di connessione o di interconnessione) che hanno effetti nella determinazione e contabilizzazione degli scambi di energia elettrica fra gestori di rete e del calcolo della relativa ER al fine di consentire una corretta implementazione nel SII di tali fattispecie; e che, allo scopo, siano sentiti i soggetti a vario titolo coinvolti;

5. la presente deliberazione è trasmessa a Terna S.p.A., al Gestore del Sistema Informativo Integrato e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per i seguiti di propria competenza;
6. la presente deliberazione, nonché la deliberazione 325/2024/R/eel, la deliberazione 40/2025/R/eel e il TIV, come modificati dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini